



Bologna, 23 maggio 2017

## Circolare n.2/2017

**Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Il D.L. n. 193/2016 ha disposto l'**invio trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA** (adempimento da non confondersi con l'invio trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. "Spesometro trimestrale"), il cui primo invio, relativo alle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017, è previsto il **12.06.2017**.

Gli invii dei trimestri successivi sono previsti con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
II trimestre 2017	18.09.2017
III trimestre 2017	30.11.2017
IV trimestre 2017	28.02.2018

A regime, le scadenze saranno le seguenti:

Periodo	Scadenza
I trimestre <i>n</i>	31.05. <i>n</i>
II trimestre <i>n</i>	18.09. <i>n</i>
III trimestre <i>n</i>	30.11. <i>n</i>
IV trimestre <i>n</i>	28.02. <i>n</i>

La trasmissione delle comunicazioni dovrà avvenire in via telematica e potrà essere effettuata o direttamente dal contribuente o tramite soggetto abilitato.

Sono esonerati i seguenti soggetti:

- ~ Contribuenti minimi e forfettari
- ~ Soggetti che effettuano solo operazioni esenti e che non hanno effettuato operazioni in reverse charge
- ~ Associazioni in regime di L. 398/1991 (ad es. associazioni sportive dilettantistiche)

La comunicazione (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2017/Marzo+2017+Provvedimenti/Provvedimento+27+marzo+2017+Liquidazion>

[i+periodiche+Iva/IVA+period 2017 mod istr.pdf](#)) è composta da un frontespizio, con i dati generali del contribuente, e dal Quadro VP:

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>
VP1				
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			
VP4	IVA esigibile		DEBITI	CREDITI
VP5	IVA detratta			
VP6	IVA dovuta		1	o a credito <sup>2</sup>
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
VP8	Credito periodo precedente			
VP9	Credito anno precedente			
VP10	Versamenti auto UE			
VP11	Crediti d'imposta			
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			
VP13	Acconto dovuto			
VP14	IVA da versare		1	o a credito <sup>2</sup>

(\*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

nel quale dovranno, in particolare, essere inseriti i seguenti dati.

➤ **Rigo VP2**

Ammontare complessivo delle **operazioni attive** al netto dell'Iva, effettuate nel periodo di riferimento, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, **rilevanti ai fini Iva** (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). Devono essere comprese anche tutte le operazioni attive effettuate con operatori esteri (quindi: art. 41, art. 8, art. 7-ter, ecc.) Restano escluse soltanto le operazioni c.d. "fuori campo iva" o escluse (ad es. ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72).

➤ **Rigo VP3**

Ammontare complessivo degli **acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni**, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti. Sono compresi: gli acquisti ad esigibilità differita, acquisti con *Iva indetraibile*, acquisti non imponibili.

➤ **Rigo VP4**

Ammontare dell'Iva a debito del periodo.

➤ **Rigo VP5**

Ammontare dell'Iva a credito del periodo.

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa è dovuta da parte del cessionario (ad es. acquisti intracomunitari e acquisti soggetti a reverse charge) deve essere compresa, quale Iva esigibile, nel rigo VP4 e, quale Iva detratta, nel rigo VP5.

Lo Studio provvederà autonomamente alla predisposizione e alla trasmissione delle comunicazioni per i clienti la cui contabilità è tenuta direttamente dallo Studio. Rimane invece a disposizione per i clienti che tengono autonomamente la contabilità, al fine di aiutarli nella compilazione della comunicazione e per la trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate.